confimiromagna news 2018
Associazione Imprese Manifatturiere
FERRARA • FORLÌ-CESENA • RAVENNA • RIMINI
www.confimiromagna.it
Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXV • Direttore responsabile: Mauro Basurto
Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • Fax 0544/270210 • E-mail: info@confimiromagna.it
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 8 – 30 MARZO 2018

Resta expo 2018 24 MARZO 9 APRILE confimiromagna

INVITO: "Progetto di raccolta fondi per l'acquisto di una **Colonna Laparoscopica 4K Ultra HD** per il reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Faenza" – Faenza, 4 aprile 2018. pag. 3

INVITO: "**WELFARE** e **INDUSTRIA 4.0**: quali scenari e opportunità" – Faenza, 5 aprile 2018. pag. 4

AFFARI GENERALI

Garanzia Giovani, firmato protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro, Anpal e Confimi Industria. pag. 5

- Applicazione TARI: il Tavolo provinciale delle Associazioni Imprenditoriali scrive ai Comuni. pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA

Presentazione MUD 2018: informazioni e scadenze. pag. 8

CREDITO E FINANZA

Credito d'Imposta R&S 2018. pag. 9

- Impresa 4.0: riepilogo agevolazioni. pag. 11
- Sabatini: nuovo modello di valutazione. pag. 13
- Voucher digitalizzazione MISE: assegnazione del contributo. pag. 14

ESTERO

Confimi Industria – Amcham (Cciaa Americana in Italia): Missione nella Silicon Valley 3-9 giugno 2018. pag. 16

FISCALE

- Detrazione IVA: nota congiunta CONFIMI INDUSTRIA e ANC pag. 20

FORMAZIONE sviluppo pmi

Percorsi per l'avvio di impresa ed il lavoro autonomo nel territorio di Ravenna. pag. 29

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Assunzioni incentivate di giovani disoccupati non inseriti in un percorso di studio o formazione: indicazioni operative INPS. pag. 30
- Contratto intermittente: l'assenza della valutazione dei rischi comporta la conversione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. pag. 54
- TFR: indice di rivalutazione di febbraio 2018. pag. 56

Resta expo 2018

24 MARZO
9 APRILE

istituto oncologico romagnolo
vicino a chi soffre, insieme a chi cura

Con il patrocinio di
Comune di Faenza

Chirurgia Generale Faenza

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere

In occasione del **RESTA EXPO 2018** si terrà in azienda un incontro di solidarietà per parlare del progetto di raccolta fondi promosso dal **Prof. Giampaolo Ugolini** per l'acquisto di una **Colonna Laparoscopica 4K Ultra HD** per il reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Faenza.

Interviene:

Dott. Giovanni Malpezzi
Sindaco di Faenza

Prof. Giampaolo Ugolini
Primario di Chirurgia generale, Ospedale degli Infermi di Faenza

Modera: **Roberto Resta**

mercoledì 4 aprile 2018 – ore 16.30

Resta Srl
Via Righi, 101 – Faenza

a seguire
Aperitivo e Buffet
offerto dalla pasticceria Dolci & Doni di Faenza

Resta expo 2018

24 MARZO
9 APRILE

in collaborazione con

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere

In occasione del RESTA EXPO 2018
siamo lieti di invitarla a un momento di approfondimento
su temi di interesse per le nostre imprese

WELFARE e INDUSTRIA 4.0:

quali scenari e opportunità

Parleremo di

WELFARE AZIENDALE:

Opportunità, vantaggi e strumenti

Intervengono:

- **GIANFRANCO DI DIO**
  Responsabile Allianz Italia Spa regioni Emilia Romagna - Toscana settore previdenza e welfare aziendale
- **FRANCESCO FIDANZA**
  Responsabile Allianz Italia Spa settore previdenza e welfare aziendale

INDUSTRIA 4.0

Incentivi: gli «sconosciuti» della 4.0

Intervengono:

- **GIANLUCA LISSONE**
  Amministratore Delegato ECO2 Srl Partner di Comoli Ferrari
- **DIEGO BILETTA**
  Direttore Commerciale ECO2 Srl Partner di Comoli Ferrari

Giovedì 5 aprile 2018 – ore 17.30

Resta Srl

Via Righi, 101 – Faenza

ore 19.30

Aperitivo e Buffet

Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza
alla mail: **ceccarelli@confimiromagna.it**

biemmepi Allianz ASSICURAZIONI
Agenzia di Faenza-Imola-Bologna

con il patrocinio del Comune di Faenza

OGGETTO: **GARANZIA GIOVANI, FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL E CONFIMI INDUSTRIA**

Per favorire l'occupazione giovanile nell'ambito di **Garanzia Giovani** è stato siglato un **protocollo d'intesa** dal Ministero del Lavoro, l'ANPAL e Confimi Industria.

L'obiettivo dell'accordo è di definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare l'azione del Governo, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale per la "Garanzia Giovani".

In particolare, Confimi Industria si impegna a istituire un elenco delle sue imprese associate, circa 30 mila, disponibili ad attivare misure di Garanzia Giovani e a promuovere la realizzazione di un numero significativo di misure di Garanzia Giovani rivolte ai NEET nelle proprie realtà produttive. L'ANPAL faciliterà l'incontro tra domanda e offerta, anche mettendo a disposizione il database contenente le informazioni e i contatti dei giovani iscritti a Garanzia Giovani, esclusivamente in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia e agli interventi previsti dal protocollo. L'ANPAL si impegna, inoltre, a sviluppare metodologie e strumenti per un piano formativo rivolto agli operatori Confimi Industria.

L'intesa mira a favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei giovani, anche attraverso azioni volte a sostenere l'alternanza scuola-lavoro, la certificazione delle competenze, i programmi di responsabilità sociale d'impresa, la conoscenza e l'innovazione digitale, lo scambio di know how e best practice, le iniziative di promozione e comunicazione di Garanzia Giovani.

La collaborazione sarà inoltre indirizzata a promuovere la rilevazione dei fabbisogni - di medio e lungo termine - delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mondo produttivo. Verrà poi effettuato il monitoraggio delle azioni previste dall'accordo.

Ravenna, li 15 marzo 2018.

Pregiatissimi Signori
SINDACI dei Comuni
della
Provincia di Ravenna

Pregiatissimo Signor
PRESIDENTE
dell'Unione dei Comuni
della Romagna Faentina

Pregiatissimo Signor
PRESIDENTE
dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna.

OGGETTO: **applicazione della TARI.**

Pregiatissimi Signori Sindaci,

facendo seguito all'incontro relativo all'oggetto di venerdì 9 marzo, al fine di sviluppare nel migliore dei modi costruttivi momenti di concertazione sulla materia, senza entrare nei dettagli, riteniamo opportuno esporre una sintesi delle materie su cui i rappresentanti del Tavolo sono intervenuti.

Costo del servizio definito da ATERSIR.

Gli aumenti previsti dal 3,0 - 3,5% del costo del servizio ci appaiono fuori misura considerato che il tasso inflattivo è praticamente zero.
Chiediamo un chiarimento in merito alle percentuali di cui sopra e nello specifico quanto dell'aumento previsto pesa sulle utenze domestiche e non domestiche, ribadendo la necessità di non infierire ulteriormente sulle già alte tariffe che le imprese pagano (con i costi di smaltimento anche per la quota domestica).
Rinnoviamo la nostra disponibilità ad incontri per valutare congiuntamente azioni che scongiurino anche per gli anni futuri tali aumenti.

Sgravio del 70% per immobili non residenziali vuoti.

Ripresentiamo la nostra richiesta, già accolta dai Comuni di Ravenna e Russi, affinché vi sia omogeneità di comportamento nel territorio e al fine di evitare di rendere la tassa dei rifiuti una ulteriore tassa patrimoniale riconducendola invece, a una tassa pagata per un servizio reso. A tal fine, in calce alleghiamo il testo inserito nel Regolamento del Comune di Ravenna (*)

Tariffa Puntuale.

Ribadiamo, per l'ennesima volta, la nostra disponibilità a mettere a disposizione delle Amministrazioni Comunali le competenze e le professionalità

espresse su questo tema dalle Associazioni Imprenditoriali. Riaffermiamo l'importanza di conoscere i dati relativi alla raccolta porta a porta effettuata sperimentalmente nelle zona artigianali Bassette di Ravenna e San Silvestro di Faenza. Tali dati saranno certamente utili per una corretta definizione della futura tariffa puntuale.

Da tassa a tariffa.

In tutti i propri documenti il Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali ha sempre dichiarato che l'obiettivo da raggiungere, nel tempo più rapido possibile, è quello dell'abbandono del Tributo a favore di un sistema a Tariffa, nel rispetto dei termini previsti dalla attuale Legge Regionale sui Rifiuti. Nel rinnovare la nostra richiesta, auspichiamo che questa sia realmente una volontà condivisa da parte di tutte le Amministrazioni Comunali della nostra provincia.

Nel corso della riunione abbiamo appreso positivamente della volontà del Comune di Russi di utilizzare le risorse economiche provenienti dagli accertamenti elevati alle imprese per ridurre il montante a carico delle utenze non domestiche. Una misura che auspichiamo venga adottata da tutti i Comuni ravennati.

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione che alla presente vorrete porre, in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL COORDINATORE
Massimiliano Pederzoli

(*)Testo del comma 4 - articolo 21 Regolamento TARI Comune di Ravenna, che dal 2017 prevede la riduzione del 70% per gli immobili non residenziali vuoti.

4. Ai fabbricati ad uso non abitativo – fabbricati classificati catastalmente nella categoria A/10, nelle categorie dei Gruppi Catastali B, C, D, escluse le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 quando pertinenze di abitazioni – completamente vuoti ed ove non si 17 svolga in assoluto alcuna attività, seppur allacciati ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, ecc., è applicata una riduzione complessiva del 70% del tributo dovuto, in ragione di una minore attitudine alla produzione di rifiuti. Al fine della determinazione della tariffa applicabile, tenuto conto che trattasi di immobili vuoti, si applica la categoria tariffaria a più bassa tassazione prevista in tabella tariffaria per le utenze non domestiche, sulla base di quanto previsto nella delibera consiliare di approvazione tariffe TARI alla data di prima applicazione della riduzione. Si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art. 20. In caso di verifica o sopralluogo, anche senza preavviso, da cui emerga la non sussistenza delle condizioni per il godimento della riduzione, l'Ufficio addetto ai controlli provvederà al recupero della tassa dovuta a decorrere dalla data di primo godimento della riduzione medesima, con applicazione delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione, salvo prova contraria fornita dal Contribuente oggettivamente riscontrabile (ad esempio l'occupazione, nel periodo suddetto o in frazione di periodo, da parte di altro soggetto con regolare contratto di conduzione/affitto, ecc., al quale dovrà essere addebitata la relativa tassazione e sanzioni connesse).

OGGETTO: **PRESENTAZIONE MUD 2018 | INFORMAZIONI E SCADENZE**

Il **30 aprile prossimo** scadrà il termine per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti (o avviati a recupero) nell'anno 2017.

I **soggetti obbligati** alla presentazione del MUD sono:

- i **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**
- i **gestori di impianti di smaltimento/recupero**
- i **trasportatori conto terzi**
- i **commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)**
- i Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori)
- i **Produttori di AEE** e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno effettuare la **comunicazione annuale dell'immesso** attraverso il sito del registro www.registroaee.it

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.
Il MUD verrà compilato secondo le nuove istruzioni e la modulistica del DPCM 28/12/2017.

Come ogni anno, l'Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione e inoltro della domanda: le imprese che intendono avvalersi del servizio associativo per la presentazione del MUD dovranno inviare la documentazione necessaria entro il **10 aprile 2018.**

Per ulteriori informazioni sul **servizio di compilazione e presentazione del MUD** e i relativi costi, le aziende interessate possono rivolgersi all'Area Tecnica dell'Associazione: Arianna Gavanelli (Tel. 0544.280211 – Fax 0544.270210 - Email: gavanelli@confimiravenna.it).

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S 2018**

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina del credito d'imposta R&S contenuto nel D.L. n. 145/2013. Le novità sono in vigore dal periodo di imposta **successivo al 31 dicembre 2016**. Per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole sono applicabili dal 1° gennaio.
DESTINATARI	Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti **titolari** di **reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Inoltre possono avvalersi dell'agevolazione anche: - gli **enti non commerciali**, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata; - le **imprese agricole** che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR; - i consorzi; - le **reti di imprese**; - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti; - le **imprese di nuova costituzione**, vale a dire che imprese che intraprendono l'attività nel periodo di vigenza dell'agevolazione, ossia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
NOVITA'	Le novità in vigore dal 2017, che riguardano la predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2017, riguardano: - l'aumento al **50%** dell'**aliquota dell'agevolazione**, che è diventata unica per tutti i tipi di spese ammissibili; - l'incremento da 5 a 20 milioni di euro dell'**importo massimo annuale** del credito che ciascun soggetto beneficiari può maturare; - l'**estensione** della platea dei **soggetti beneficiari** con l'inclusione delle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti; - l'ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.
DURATA	**Il credito d'imposta, a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017, resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**. L'Agenzia delle Entrate specifica con la circolare n°13/2017 che: - i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020; - i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del beneficio per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020-2021.

ATTIVITA' AGEVOLABILI	Passaggio fondamentale per il calcolo dell'agevolazione è **individuare le attività di ricerca e sviluppo svolte e accertare se tali attività rientrano tra quelle ammissibili,** indicate nel D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016. Pertanto sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (**ricerca fondamentale**); 2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (**ricerca industriale**); 3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (**sviluppo sperimentale**); 4) **produzione** e **collaudo di prodotti**, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (sviluppo sperimentale).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2017.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:*** ***trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: **IMPRESA 4.0 – RIEPILOGO AGEVOLAZIONI**

OGGETTO	Nelle scorse settimane abbiamo organizzato un ciclo di incontri dal titolo: **IMPRESA 4.0 – Agevolazioni a disposizione delle PMI**. Di seguito riportiamo un breve riepilogo.
SABATINI TER	La **Sabatini Ter** (o **Nuova Sabatini**) resterà operativa fino ad esaurimento risorse e mette a disposizione delle PMI (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) un contributo, erogato dal MISE, per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti (bancari o in leasing), concessi per l'acquisto di attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
FORMAZIONE 4.0	**Formazione 4.0** parte proprio da quest'anno ed è un credito d'imposta sperimentale per la formazione sulle tecnologie 4.0. Il bonus è rivolto a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato) e spetta, nella misura del 40%, fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro, sulle spese relative ai costi del personale che ha svolto corsi di formazione, pattuiti attraverso accordi sindacali, finalizzati ad acquisire e/o consolidare conoscenze per l'applicazione di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
CREDITO D'IMPOSTA R&S	Il **Credito d'Imposta** per gli investimenti in attività di **Ricerca & Sviluppo**, resterà in vigore fino al 2010 e agevola tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO	Le due agevolazioni possono essere applicate agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con possibilità di completare l'investimento entro il 30 giugno 2019 (per il **super ammortamento**) o entro il 31 dicembre 2019 (per l'**iper ammortamento**) se entro il 31 dicembre 2018 l'ordine risulterà accettato dal venditore e sarà avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ma, con il 2018, per le due agevolazioni sono arrivate **nuove regole**. Le novità più importanti hanno riguardato il **super ammortamento** (rivolto a imprese e professionisti): nel suo terzo anno di applicazione, **scende dal 40 al 30%** la percentuale di maggiorazione ed escono dall'ambito oggettivo dell'agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1 del TUIR. Per quanto riguarda l'**iper ammortamento**, la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni strumentali acquistati per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, l'innovazione principale concerne la possibilità di continuare ad usufruire dell'agevolazione anche nel caso di **sostituzione del bene** iper ammortizzato con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Novità anche per la **maggiorazione del 40%** per investimenti in **beni strumentali immateriali** (software e sistemi IT), riservata alle imprese che beneficiano dell'iper ammortamento: dal 2018, l'incentivo spetta anche per l'acquisto di alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:*** ***trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione dei provvedimenti.

OGGETTO: **SABATINI – NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE**

OGGETTO	Il MISE ha pubblicato il documento "**Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo"** che descrive tutti i passaggi necessari per il calcolo della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali nell'ambito delle operazioni Nuova Sabatini.
MODULI	Il modello presenta una struttura per moduli differenziati precisamente: - il **Modulo economico finanziario** che è sviluppato in funzione della forma giuridica, regime di contabilità e settore di attività; - il **Modulo andamentale** che, invece, è sviluppato in funzione della forma giuridica e del settore di attività economica, combinando le informazioni di Credit Bureau e Centrale Rischi. In particolare per ogni modulo devono essere descritti: - i dati input; - i controlli di qualità dei dati nonché i criteri di esclusione; - i criteri per la creazione e il trattamento delle variabili discriminanti; - i criteri per la creazione delle variabili dicotomiche; - la specificazione finale degli algoritmi e la determinazione della classe di valutazione. **Non è possibile calcolare la probabilità di inadempimento se non siano inserite tutte le informazioni necessarie o non siano superati i controlli di qualità.**
VALUTAZIONE CONCLUSIVA	Il modello produce una valutazione finale espressa su una scala di valutazione composta da 12 classi, raggruppabili in 5 fasce di valutazione, a cui si aggiunge la classificazione "unrated" (UN), se falliscono i controlli di data - quality. A ciascuna classe di valutazione finale è attribuito un tasso di default empirico che rappresenta la così detta "probabilità di inadempimento".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MISE, "Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo".
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 25 del 26 ottobre 2017.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:*** ***trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **VOUCHER DIGITALIZZAZIONE MISE – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

OGGETTO	Il 14 marzo scorso il Mise ha pubblicato l'elenco delle imprese ammissibili al contributo sulla digitalizzazione. Con successivo decreto direttoriale sarà pubblicato l'elenco delle imprese per le quali le verifiche si saranno concluse positivamente, con l'indicazione dell'importo del voucher assegnato. Tale importo sarà determinato sulla base delle risorse finanziarie stanziate a favore dell'intervento (pari a 100 milioni di euro).
DATA DI INIZIO SOSTENIMENTO SPESE PROGRAMMATE	15 marzo 2018.
DATA DI FINE PROGETTO	14 settembre 2018. Entro questa data il progetto deve essere ultimato.
PRESENTAZIONE RICHIESTA DI EROGAZIONE	Entro 90 giorni, a partire dal 14 settembre, l'azienda deve presentare richiesta di erogazione del contributo.
VARIAZIONI DEL PROGETTO	Le variazioni relative alle condizioni di svolgimento del progetto, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, **devono essere comunicate al MISE esclusivamente nell'ambito della richiesta di erogazione del voucher.** L'impresa è tenuta a comunicare al Ministero anche eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
QUANDO PRESENTARE RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL VOUCHER	La domanda di erogazione del voucher può essere presentata **esclusivamente** a seguito della **realizzazione del progetto** e al pagamento di tutti i titoli di spesa. Le richieste possono essere trasmesse attraverso la stessa **procedura informatica** utilizzata per la presentazione della domanda a partire dal termine che sarà indicato, entro il 30 marzo 2018, nell'apposita sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it).
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'EROGAZIONE DEL VOCUHER	Unitamente alla domanda di erogazione del voucher, l'impresa deve trasmettere la seguente documentazione: - **documentazione di spesa**: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». - estratti del **conto corrente** dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; - **liberatorie** sottoscritte dai **fornitori dei beni** e dei servizi acquisiti

	(predisposte secondo lo schema indicato dal MISE con l'indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione acquisiti); - **resoconto** sulla **realizzazione del progetto** (redatto sempre secondo lo schema indicato dal MISE.
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA VOCUHER	Il voucher effettivamente spettante all'azienda, sarà determinato dal MISE entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, a seguito della verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni rese e accertata la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
RATING DI LEGALITA'	Nel caso in cui il voucher sia stato richiesto sulla base della riserva destinata alle imprese con **Rating di legalità**, l'impresa è tenuta comunicare al MISE l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 1 del 17 gennaio 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (***Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:*** ***trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **CONFIMI INDUSTRIA – AMCHAM (CCIAA AMERICANA IN ITALIA) MISSIONE NELLA SILICON VALLEY 3 – 9 GIUGNO 2018**

Nell'ottica della recente collaborazione instaurata fra Confimi Industria e AmCham (Camera di Commercio Americana in Italia) attraverso la firma di un protocollo d'intesa, Confimi Industria propone questa missione nella Silicon Valley dal 3 al 9 giugno.

La deadline fissata per l'adesione al viaggio è il **23 aprile 2018**.

Si prega, qualora vi fossero aziende interessate, di darne segnalazione a Confimi Romagna, ai riferimenti indicati, e alla Segreteria di Confimi Industria specificando "iscritte Confimi Industria".

La missione, realizzata in collaborazione con l'**Ambasciata d'Italia a Washington** e il **Consolato Generale d'Italia a San Francisco** ha un focus su **innovazione**, **avanguardia** e **imprenditorialità**, parole-chiave che caratterizzano le realtà di successo che operano in quest'area degli Stati Uniti.
Scopo del viaggio è fornire una visione esaustiva sul sistema innovativo della Silicon Valley e toccare con mano, attraverso un confronto diretto con chi vive in questo ecosistema di aziende e di persone, **i modelli di business, le strategie e le sfide di alcune tra le principali aziende i cui HQ si trovano nella Bay Area e a Seattle**.

Il programma si articolerà in **due giorni in Silicon Valley**, **uno a San Francisco** e **due a Seattle**. Avremo modo di conoscere rappresentanti di alcune **tra le più prestigiose aziende internazionali, imprenditori di successo** che da anni vivono sulla West Coast, **istituzioni** e **associazioni** per sfruttare al massimo preziose occasioni di networking.
L'agenda, in fase di definizione, comprende realtà quali: **Facebook, Intel, Tesla, Apple, Stanford University, BAIA, ITA, Second Genome, Boeing, Microsoft, Starbucks, Amazon, The Seattle Metropolitan Chamber of Commerce**.

Il costo globale di partecipazione alla missione è di 6.000 Euro + IVA e comprende:

- voli transatlantici A/R gestiti da nostro partner United Airlines in classe Economy Plus
- volo interno San Francisco – Seattle
- pernottamento di 5 notti - 2 in Silicon Valley, 1 a San Francisco, 2 Seattle - presso hotel 4*
- servizio di transfer da/per gli aeroporti in USA e per gli spostamenti previsti dal programma
- gli incontri previsti e specificati nel programma definitivo di viaggio
- 3 cene di networking
- segreteria organizzativa
- copertura assicurativa

Per esigenze organizzative, soprattutto per consentire alle corporations che ci ospiteranno di creare programmi il più possibile coerenti con il profilo della delegazione, chiediamo di confermare la propria partecipazione compilando la scheda di adesione (allegata di seguito) entro e non oltre **lunedì 23 aprile 2018**.

Info e manifestazioni di interesse:
Confimi Romagna – Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280211.

American Chamber of Commerce in Italy

MODULO DI ADESIONE ALLA BUSINESS MISSION TO SILICON VALLEY, & SEATTLE 3-9 GIUGNO 2018

(rientro in Italia la mattina di sabato 9 giugno)

☐ **Costo per partecipante: € 6.000,00 + Iva 22%*.** La tariffa comprende:

- ✓ voli transatlantici A/R in classe Economy Plus
- ✓ volo interno San Francisco – Seattle
- ✓ pernottamento di 5 notti - 2 in Silicon Valley, 1 a San Francisco, 2 Seattle - presso hotel di categoria 4 stelle
- ✓ servizio di transfer da/per gli aeroporti in USA e per gli spostamenti previsti dal programma
- ✓ tutti gli appuntamenti specificati nel Programma di viaggio
- ✓ 3 cene di networking
- ✓ segreteria organizzativa
- ✓ copertura assicurativa

Resta inteso che, tutto quanto sopra non specificato, è a carico del partecipante

Da restituire a:
American Chamber of Commerce in Italy - Rif. Carlotta Vuolo - Email: eventi@amcham.it
ENTRO il 23 APRILE 2018

*** Modalità di pagamento:** anticipata.
IMPORTANTE - indicazioni su come procedere al pagamento della quota di partecipazione:
*La quota che dovrà essere saldata direttamente ad AmCham è pari a € **4.500 + IVA,** mentre il restante importo dovrà essere saldato a United Airlines che si occuperà dell'emissione di biglietti aerei.*

Dettagli amministrativi per il saldo della quota in capo ad AmCham:

IBAN: IT 70 G 06230 01627 000006473352, intestato ad American Chamber of Commerce in Italy

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE

Ragione Sociale: _____

Sede legale: _____

Via, cap, località, provincia:

_____

Telefono _____ Fax _____ Email: _____

P. IVA C.F: _____ Sito web: _____

PARTECIPANTI ALLA MISSIONE

Cognome: _____ Nome: _____

Posizione in azienda: _____ Cell._____

Cognome: _____ Nome: _____

Posizione in azienda: _____ Cell._____

Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda: _____

TIMBRO E FIRMA PER ADESIONE ALLA MISSIONE:

_____

Informativa privacy

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi AmCham e realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l'internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate di AmCham. Il conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a supporto dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nell'ambito di tali iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all'estero.

Rispetto a tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D. Lgs.196/2003. Titolare dei dati forniti è l'American Chamber of Commerce in Italy con sede a Milano in Via Cantù, 1.

Sulla base di quanto sopraindicato l'interessato: ☐ Dà il consenso ☐ Nega il consenso all'inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) e c).

Con la partecipazione alla "Business Mission to Silicon Valley e Seattle" dal 3 al 9 giugno 2018, prendo atto e acconsento di poter essere fotografato/a e/o video ripreso/a e alla eventuale pubblicazione e/o diffusione delle foto e/o dei video sui mezzi di comunicazione AmCham (sito web www.amcham.it, newsletter, Yearbook cartaceo e digitale, social media AmCham Facebook e/o Twitter) e autorizzo la conservazione delle foto e/o video negli archivi informatici di AmCham.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____ ***Data:*** _____

Associazione Nazionale Commercialisti

confimi industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Nota congiunta

DETRAZIONE IVA, ARRIVO DELLA FATTURA E DPR 100/98

L'arrivo differito non giustifica alcun slittamento dei termini di pagamento

Roma, 27 marzo 2018

Art. 2 D.L. 50/2017. Il tema della detrazione dell'Iva è indubbiamente fra quelli che, da inizio del 2018, sta creando difficoltà agli operatori. Vi è l'esigenza che il Parlamento rimetta ordine alla materia. Il "criterio dell'arrivo" delineato dall'apprezzabile sforzo interpretativo offerto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E/2018 doveva essere accolto (solo) come una soluzione per la gestione delle fatture di fine anno (questo era il problema da risolvere che l'Agenzia, a nostro giudizio, ha risolto nel migliore di modi prospettabili) ma da più parti viene invece interpretato come una complicazione per le fatture di tutto il resto dell'anno. C'è, in sostanza, chi ritiene che l'Iva di una fattura datata fine mese, ma arrivata i primi giorni del mese successivo, non possa più essere detratta già con la liquidazione relativa al mese di emissione (mese di esigibilità dell'imposta) con conseguente slittamento del *dies a quo* (momento iniziale) del diritto alla detrazione. Il resto, poi, lo fa chi profitta di qualsiasi pretesto per ritardare i termini di pagamento della fornitura. Fra i cessionari/committenti c'è infatti addirittura chi, richiamando impropriamente i contenuti di detta circolare, "invoca" (con toni più o meno cordiali a seconda dello stile) lo slittamento di un mese dei termini di pagamento delle fatture che non pervengono entro lo stesso mese della fornitura. E' proprio così ? E cosa può contro eccepire il fornitore a fronte di tali "pretese" ? A giudizio delle scriventi Associazioni:

(i) a fronte della descritta interpretazione restrittiva può essere, innanzitutto, controproposta una diversa interpretazione dai toni molto meno rigidi e di seguito illustrata;

(ii) a prescindere dalla lettura (restrittiva o meno restrittiva) che ognuno riterrà singolarmente di adottare in merito al "criterio dell'arrivo", non vi debbono essere invece discussioni di sorta (questo si) circa il fatto che "pretese" in merito allo slittamento dei termini di pagamento sono prive di qualsiasi ben che minimo fondamento e pertanto vanno semplicemente rispedite al mittente (si veda in calce un possibile fac simile di risposta).

Il punto della "discordia"

Come premesso, da più parti (anche in dottrina), viene sostenuto che detta circolare, nel fare salvi (§ 1.4) i comportamenti di chi, fino al 16 gennaio 2018, aveva retro imputato le fatture 2017 ricevute nei primi giorni del nuovo anno, lasci intendere che il criterio della data di arrivo "travolga" anche le fatture (ad esempio quelle datate 28 febbraio 2018) che arrivano i primi giorni del mese successivo (ad esempio il 2 marzo) con la conseguenza di aver fatto sorgere l'obbligo di documentare la data di arrivo e di determinare lo slittamento di un mese della possibilità di detrarre l'Iva. Pur riconoscendo che tali osservazioni non sono completamente destituite di fondamento, con sommesso rispetto, chi scrive ritiene sia tuttavia possibile una diversa lettura. Vediamo il perché.

La circolare (ri)espande il *dies ad quem* anche per le fatture di fine anno

La C.M. 1, sposando un interpreazione euro orientata (che richiama cioè gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria[1] e le norme della direttiva[2]), richiede ai fini della detrazione la compresenza di due requisiti:

(i) quello sostanziale dell'esigibilità, in cui sorge il diritto (*dies a quo*, aggiungiamo noi, "teorico");

[1] Insegnamenti di cui alla sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02. Insegnamenti confermati anche nelle recenti conclusioni dell'Avvocato generale in due cause pendenti in Corte di Giustizia che vedono coinvolte le norme della Repubblica slovacca e del Portogallo (conclusioni del 30/11/2017 in causa pendente C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa pendente C-533/16) e che dovrebbero a breve concludere l'iter.

[2] Artt. 167, 168, 178 e 179 della Direttiva 2006/112/CE.

(ii) quello formale del possesso/arrivo di una valida fattura (*dies a quo*, aggiungiamo noi, "esercitabile").

Coordinando l'art. 19 e l'art. 25 del DPR 633/72, che letteralmente non si parlano, con tale interpretazione la circolare (ri)espande il termine ultimo della detrazione (*dies ad quem*) anche per le fatture arrivate nei primi giorni dell'anno successivo (poco importa se prima o dopo il 16 gennaio). Per una fattura 2017 arrivata ad inizio 2018, in sostanza, grazie all'interpretazione della circolare (apprezzabile, ribadiamo), la detrazione può essere eseguita in una qualsiasi liquidazione del 2018 (o, ai tempi supplementari, con la relativa dichiarazione annuale)[3] e non necessariamente (come dice invece letteralmente l'art. 19) solo per l'anno di esigibilità dell'imposta (nel nostro esempio 2017)[4]. Anno, si noti, e non necessariamente mese come meglio osserveremo a seguire giacché il legislatore nazionale (nemmeno quello dell'art. 2 del D.L. 50/2017) non ha mai adottato il criterio "puro" della detrazione "immediata" previsto dall'art. 179 della direttiva (cioè esclusiva nel mese o trimestre di effettuazione)[5].

Con tale lettura viene così superata anche la sproporzionata differenza (a possibile rischio di infrazione UE)[6] fra fatture emessa ad inizio anno (che godono comunque di tempi sufficientemente ragionevoli) e fatture emessa a fine anno che, diversamente, avrebbero goduto di termini eccessivamente ristretti e che, complicazioni a parte, si sarebbero rilevati addirittura impraticabili nel caso di fattura ultratardiva senza l'opportuna apertura sulla praticabilità della dichiarazione Iva integrativa a favore offerta dalla C.M. 1/E.

Dies a quo e prova dell'arrivo: una lettura alternativa e "distensiva"

La circolare (non trascuriamo di osservare) è nata dall'esigenza, da più parti sostenuta (anche, pur senza successo, in occasione delle audizioni alla Legge di Bilancio 2018), di risolvere per le fatture di fine anno il problema di una norma "sciagurata" (diciamolo senza paura); norma il cui obiettivo (vedi relazione all'art. 2 del D.L. 50/2017), passando per la detrazione immediata (*rectius* entro l'anno di esigibilità), doveva essere quello di allineare/avvicinare i flussi DTE (fatture attive inviate dai fornitori) e DTR (fatture inviate dai clienti) della comunicazione dati fatture al fine di ridurre il rischio che il fornitore emetta fattura senza poi dichiararla (evadendo così l'Iva, etc.). Norma che, però, se applicata alla lettera, avrebbe creato complicazioni gestionali eccessive proprio per le fatture arrivate nell'anno successivo a quello di esigibilità. Criticità che oggi la circolare apprezzabilmente risolve fornendo la retro citata interpretazione in grado di (ri)espandere il termine finale (il *dies ad quem* appunto).

Fatta questa premessa la C.M. 1/E non dovrebbe quindi creare eccessivo allarmismo per le fatture che arrivano nei termini utili alla relativa liquidazione periodiche in corso d'anno (ad esempio quelle di gennaio per la liquidazione del 16/02; quelle di febbraio per la liquidazione del 16 marzo e così via). Proviamo ad argomentare tale affermazione.

Innanzitutto, la circolare non ha fornito alcuna espressa esemplificazione riferita a fatture datate 2018 (si limita ad esemplificare il caso delle fatture datate 2017 arrivate ad inizio 2018). Si tratta della più "insipida" delle (contro) osservazioni, ma serve a non trascurare il citato contesto (e, se vogliamo, l'esemplificazione circoscritta al solo caso in questione ne può essere conferma implicita).

Giova poi osservare i toni a nostro giudizio decisamente "distensivi" in merito ai criteri di verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta. Se si legge dal basso verso l'alto la precisazione della circolare (pag. 10) si possono meglio apprezzare detti toni con i quali, in sostanza, viene detto che l'arrivo è, di fatto, riconducibile alla protocollazione progressiva (da sempre) richiesta dall'articolo 25, laddove la ricezione non risulti da pec o altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Non pare ravvisabile, insomma, alcun innovativo "accanimento" probatorio. Non si ravvisa, in altri termini, alcuna innovativa "prescrizione" probatoria in capo ai contribuenti né alcun invito (nemmeno implicito) ai verificatori di

[3] Preferibilmente (ma non necessariamente) adottando dei registri sezionali e addirittura (aspetto su cui pochi credevano) nell'*extra-time* offerto dalla disciplina delle dichiarazioni integrative a favore (anche su questo aspetto la circolare ha apprezzabilmente fugato qualsiasi dubbio).

[4] Rimane in ogni caso ferma la detrazione secondo le condizioni (percentuale) esistenti nel momento di esigibilità dell'imposta o, per chi adotta il *cash acconting*, di effettuazione dell'operazione.

[5] Invero qualcosa di solo parzialmente simile alla detrazione "immediata" l'avevamo conosciuto, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 313/1997, quando la detrazione non esercitata per il "mese di competenza" non poteva essere recuperata nei mesi successivi ma solo in sede di dichiarazione annuale (si trattava dell'abrogato art. 27, comma 5, del DPR 633/72).

[6] Si ricorda che presso la Commissione UE è pendete la denuncia presentata a maggio 2017 dall'Associazione nazionale commercialisti (ANC) e Confimi Industria il cui iter, tutt'ora in corso, è iniziato lo scorso agosto.

andare a caccia di dette prove o controprove per contestare arrivi successivi a quelli diversamente desumibili (dice la circolare) dalla protocollazione progressiva delle fatture di acquisto. Prove che, comunque, riteniamo sia comunque opportuno documentare per le fatture a cavallo d'anno, ma solo per l'eventuale esigenza di guadagnare lo "slittamento" del *dies ad quem*. Prova preferibilmente da documentare, aggiungiamo, anche nel caso degli acquisti, anche intracomunitari, in *reverse charge* per i quali il contribuente è debitore d'imposta e ha l'onere di annotazione, previa integrazione, dell'Iva a debito nel mese di arrivo (o meglio dovremmo dire con riferimento al mese di arrivo) della fattura passiva. "Preferibilmente", dicevamo, ma anche non necessariamente, giacché - tutto sommato - lo ricorda anche la circolare n. 1/E/2018 (anche in questo caso con toni che non ci sembrano particolarmente minacciosi) che a presidio dei ritardi esagerati "permane" la disciplina dell'autofattura denuncia che, non fa male osservarlo, riguarda comunque le fatture "non emesse" (non necessariamente quindi anche quelle emesse e magari pagate tempestivamente ma, sbadatamente, dimenticate nel cassetto ai fini dell'annotazione per la detrazione).

Nessun accanimento probatorio, giova osservare, nemmeno per i soggetti (cessionari/committenti) dell'articolo 17-*ter* tenuti ad applicare lo *split payment* e che optano (ex comma 2 dell'art. 3 del D.M. 23/01/2015) per *"l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima"*, in luogo del pagamento. Sul punto, infatti, la circolare 1/E espressamente riconosce come per l'applicazione dell'esigibilità anticipata si possa dare alternativamente rilevanza (anche in relazione alla singola fattura) alla ricezione oppure al momento della sua registrazione.

Per le fatture in corsa d'anno, insomma, non traspare a nostro giudizio alcun invito a modificare i comportamenti consolidati e diffusi basati (come diremo a seguire) anche su chiare previsioni normative (l'art. 1 del DPR 100/98) che non sono state abrogate. Tutto ciò almeno fino a fine del 2018, poi si vedrà. Dal 2019 (o da luglio 2018 nei due casi di applicazione anticipata) con l'arrivo della fatturazione elettronica (XML/SdI) potrebbero cambiare i paradigmi: la fattura si considererà emessa al momento della trasmissione o messa a disposizione elettronica (come direbbe attualmente l'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72) oppure al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SdI (come dice l'art. 2, comma 4, del D.M. 55/2013 per le fatture verso la P.A.) oppure potrebbe, di fatto, ancora sopravvivere l'ipotesi in cui una fattura formata in data antecedente alla trasmissione rilevi fiscalmente già dalla prima delle due date (ossia quella apposta sul documento) come pare sostenere la C.M. 18/E/2014 (§1.4) ?[7] Proprio quest'ultima, peraltro, potrebbe essere l'apprezzabile soluzione che dovrebbe trovare conferma nel prossimo provvedimento attuativo delle novità in questione come emerso dal lavori condivisi al Forum Fe del 26 marzo presso l'Agenzia delle entrate. E avrà ancora rilevanza l'onere della protocollazione in arrivo o quale ruolo giocheranno, ai fini della detrazione, la ricevute di consegna del SdI anche ai fini dell'applicazione del DPR 100/98 ? Tema, quest'ultimo, su cui si è discusso anche al Forum del 26 marzo in termini di non necessario contrasto fra ricevuta di consegna e applicazione del DPR 100.

In attesa di risposte ufficiali sullo scenario futuro, giova anche osservare che, allo stato, nessun dato compromettente si ritiene possa derivare alla data di annotazione riportata dai software nel flusso DTR della comunicazione dati fatture passive. Data che, ad oggi, non deve necessariamente coincidere con quella di ricezione della fattura: nel registro acquisti di cui all'articolo 25, infatti, non è richiesta l'annotazione della data di ricezione della fattura ma solo del protocollo attribuito in ordine di arrivo. Protocollo di cui, peraltro, non è richiesta comunicazione in detto flusso dove semmai va indicato il numero attribuito alla fattura dal fornitore[8]. Annotazione, quella della fattura acquisto, il cui termine non è nemmeno rigidamente fissato dalla norma ma che va semplicemente effettuata *"anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta"*.

Dies a quo **teorico,** ***dies a quo*** **esercitabile e l'articolo 1 del DPR 100/98**

[7] Più precisamente ai sensi dell'art. 21 comma 1 la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa *"all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente"*. A tal riguardo nella C.M. 18/E/2014, §1.4, L'Agenzia delle entrate ha comunque precisato che *"la data apposta sul documento nel rispetto di tali criteri sarà determinante ai fini fiscali"* giacché, in via presuntiva, *"l'emissione della fattura non potrà comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica)"*.

[8] Non si tratta tuttavia di un obbligo giacché il campo può essere lasciato a zero come spiegato nella C.M. 1/E/2017.

Vi è poi (su tutti) un aspetto ancora più significativo a supporto di una lettura distensiva dell'intera vicenda, ossia il fatto che la circolare non cita minimamente l'articolo 1 del DPR 100/98. Detta norma recita quanto segue:

"*1.* ***Entro il giorno 16 di ciascun mese****, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati,* ***sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19*** *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542" (soggetti trimestrali, ndr).

Vi sono motivi per considerare questa norma abrogata ? A giudizio di chi scrive no, giacché il contenuto non è difforme da quello della, ormai famosa, sentenza della Corte di Giustizia 29 aprile 2004 Terra Baubedarf-Handel, C-152/02 (il caso era quello della fattura datata dicembre 1999 pervenuta a gennaio 2000) ove, nel precisare che la detrazione può essere effettuata quando coesistono i due presupposti (art. 168 e 178 Direttiva 2006/112/CE), al punto 34, si sostiene che, *"In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d'imposta* ***deve essere in possesso della fattura*** *o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato".*

Va da sé che il possesso presuppone l'arrivo della fattura, ma (come retro evidenziato) il diritto sorge con l'esigibilità/effettuazione e rimane momentaneamente "ibernato" fino al momento in cui si perfeziona anche il presupposto formale ossia il possesso della fattura. Se il possesso di una fattura si perfeziona in tempo utile per la liquidazione non si vede, in sostanza, perché il DPR n.100/98 (che questo dice) debba essere dimenticato e lasciare il passo a letture più restrittive, tanto più che è la stessa sentenza che fa anche rinvio ai *"criteri fissati dallo Stato membro interessato"* e addirittura, se vogliamo dirla con i termini dell'articolo 180 della direttiva, *"Gli Stati membro possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articolo 178 e 179".*

La detrazione "immediata" nel periodo di esigibilità, in sostanza, non pare messa in discussione. E', peraltro, la stessa circolare n. 1/E/2018 che (in punto diverso da quello del citato controverso passaggio del § 1.4):

- richiamando (§ 1.2) l'articolo 179 della Direttiva 2006/112/CE ricorda come la norma comunitaria stabilisca che in linea di principio la detrazione è "immediata" ossia *"che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto ossia nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile*" ;
- precisa (§1.3) che in seguito all'intervento apportato dal D.L. 50/2017, *"risultano invariate le regole che disciplinano la nascita delle diritto alla detrazione, che resta ancorato all'esigibilità dell'imposta";*
- sottolinea altresì (§ 1,2 cit) che in base al successivo articolo 180 la direttiva fa salva la possibilità che *"gli Stati membri possono autorizzare il soggetto passivo ad operare la detrazione dell'imposta che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179"* con la conseguenza che *"un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare la detrazione in un periodo diverso rispetto a quello in cui tale diritto è sorto"*[9].

Non si dimentichi, inoltre, che è proprio sul principio della detrazione "immediata" che è stato riscritto l'articolo 19 domestico. Oggi la C.M. 1/E/2018 ci ricorda quindi che tale esercizio deve avvenire nel rispetto del requisito formale (possesso fattura ed equipollenti) disciplinato dall'articolo 178 della Direttiva 2006/112/CE. Possesso la cui disciplina, nella normativa domestica, ci viene spiegata dal DPR 100/98 che dispone come ai fini della detrazione il possesso debba (semplicemente) essersi perfezionato entro il termine utile della liquidazione in cui si intende detrarre l'imposta divenuta esigibile.

A dispetto dell'attenzione sollevata sulla questione dell'arrivo, inoltre, è anche utile osservare che la C.M. 1/E/2018 non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto non fosse stato già stato sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nella C.M. 328/E/1997 (punto 3.5.2) laddove, fu precisato che *"per esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo ... l'esercizio del diritto alla detrazione è*

[9] Secondo termini allungati quindi, a favore dei contribuenti è da intendersi, come avviene In Italia con il *dies ad quem* su base annuale.

subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.".

In merito alla detrazione l'unico aspetto innovativo della C.M. 1/E ci pare quindi quello della retro citata (ri)espansione del *dies ad quem* anche in considerazione, infine, del fatto che nel nostro ordinamento la detrazione comunque "retro imputata" al mese di esigibilità dell'imposta (purché l'operazione risulti tempestivamente documentata dalla fattura) è prevista anche in materia di reverse charge. Si pensi, ad esempio, ai termini previsti dal'articolo 47 del D.L. 331/93 per gli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture vanno integrate (ai sensi dell'art. 46) e annotate nel registro vendite "*distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente"* con l'ulteriore precisazione che le stesse vanno altresì annotate anche nel registro degli acquisti *"ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta*"; annotazione, quella dal lato passivo, che può avvenire contemporaneamente all'annotazione nelle vendite oppure anche successivamente secondo i canonici termini dell'articolo 25 ossia vale a dire *"a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale"* come precisato (a seguito delle novità introdotte dal 2013) nella C.M. 12/E/2013, cap .IV, § 2.

Il caso			Termine detrazione	
n.	Fattura emessa	Data ricezione	Tesi restrittiva	Tesi ex DPR 100/98
❶	29/12 2017	04/01 2018	***Dies a quo*** Gennaio 2018 (1) ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)	***Dies a quo "teorico"*** Dicembre 2017 (o 4° trimestre) ***Dies a quo "esercitabile"*** Dicembre 2017 (o 4° trimestre) ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)
❷	29/12 2017	20/01 2018	***Dies a quo*** Gennaio 2018 ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)	***Dies a quo "teorico"*** Dicembre 2017 (o 4° trimestre) ***Dies a quo "esercitabile"*** Gennaio 2018 (o 1° trimestre) ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)
❸	30/04 2018	03/05 2018	***Dies a quo*** Maggio 2018 ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)	***Dies a quo "teorico"*** Aprile 2018 (o 2° trimestre) ***Dies a quo "esercitabile"*** Aprile 2018 (o 2° trimestre) ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)
❹	30/04 2018	17/05 2018	***Dies a quo*** Maggio 2018 ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)	***Dies a quo "teorico"*** Aprile 2018 (o 2° trimestre) ***Dies a quo "esercitabile"*** Maggio 2018 (o 2° trimestre) ***Dies ad quem*** Con la DAI 2019 relativa al 2018 (2)

(1) La C.M.1/E/2018 fa comunque salva, per il 2017, la detrazione effettuata entro il 16/01/2018 per dicembre.

(2) Nel caso di detrazione in sede di dichiarazione annuale è opportuno l'utilizzo di un registro sezionale; sono tuttavia ammesse altre soluzioni che garantiscano risultati analoghi nel rispetto dei requisiti per una corretta tenuta della contabilità (C.M.1/E/2018). E' altresì appena il caso di osservare che nel caso di esercizio della detrazione direttamente in sede dichiarazione annuale (detta anche 13^ liquidazione):

(i) l'acquisto e la relativa imposta non risulteranno dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010;

(ii) ai fini della comunicazioni dati fatture/spesometro di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010), rimane fermo che il periodo di competenza della trasmissione delle fatture ricevute va riferito alla data di registrazione del documento (R.M. 87/E/2017).

Termine ultimo per il recupero dell'Iva nel caso di variazione in diminuzione

Con l'approssimarsi della scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (30 aprile 2018) appare utile ricordare che con tale scadenza spira anche il termine entro il quale il fornitore può esercitare la facoltà di recuperare l'Iva relativa alle variazioni in diminuzione relative ai fatti (non dipendenti dalla volontà delle parti) indicati nell'articolo 26 **comma 2**[10] il cui presupposto (il diritto al recupero) è sorto nel 2017 (vedi esempi 7 e 8). Per il recupero di detta imposta la norma fa rinvio, infatti, ai termini dell'articolo 19. Ancorché un chiarimento ufficiale appaia opportuno (la C.M. 1/E/2018 non è inequivocabile sul punto) appare ragionevole ritenere che l'Iva della nota di accredito emessa nell'anno successivo, purché entro suddetti termini di scadenza della dichiarazione, possa essere detratta dal fornitore nell'anno di emissione senza doverla necessariamente retro imputare nell'anno in cui sorge il diritto (nel nostro caso il 2017) attraverso la dichiarazione annuale. Secondo tale prospettazione il 30 aprile 2018, nel nostro caso, rappresenterebbe quindi tanto il *dies ad quem* quanto il *dies a quo* sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la data di emissione della nota di accredito potrebbe essere considerata assimilabile alla data di possesso/arrivo di una fattura passiva; (ii) è con l'emissione della nota di accredito che l'Iva (originariamente detratta dal cliente soggetto passivo) torna esigibile per l'Erario (con obbligo del cliente stesso di riversarla ai sensi dell'art. 26 comma 5). Meno dubbi interpretativi presenta, invece, la disciplina degli accrediti ex articolo **26 comma 3**[11] (errori di fatturazione o sopravvenuto accordo) per la gestione con recupero dell'Iva è ammessa non oltre un anno dall'operazione originaria senza legame ai termini dell'articolo 19 (vedi esempi 5 e 6).

Il caso		Norma	Momento in cui sorge il diritto al recupero dell'Iva	Termine ultimo per il recupero dell'Iva
n.	Descrizione			
❺	25/01/2017 fattura immediata con prezzi errati in eccesso	Articolo 26 comma 3	Immediato	25/01/2018
❻	15/06/2017 cessione di beni resi per sopravvenuto accordo a dicembre 2017	Articolo 26 comma 3	Dicembre 2017	15/06/2018
❼	15/06/2017 cessione di beni resi a dicembre 2017 a seguito dell'esercizio di una clausola risolutiva espressa	Articolo 26 comma 2	Dicembre 2017	30 aprile 2018 (termine Iva 2018 relativa al 2017) (*)
❽	Dicembre 2017 chiusura infruttuosa di un fallimento	Articolo 26 comma 2	Dicembre 2017 (a condizione che il creditore si sia preventivamente insinuato al passivo)	30 aprile 2018 (termine Iva 2018 relativa al 2017) (*)
(*) Secondo la tesi retro prospettata (data emissione nota accredito equivalente a data ricezione fattura passiva) l'Iva della nota di accredito, ex comma 2, può essere detratta nell'anno di emissione della nota stessa: quindi, nei nostri esempi n. 7 e n. 8, nel 2018 se la nota viene emessa da gennaio ad aprile; nel 2017 se viene invece emessa immediatamente – a dicembre - nel momento in cui sorge il diritto al recupero. Secondo diversa tesi restrittiva la detrazione andrebbe, invece, comunque esercitata per l'anno in cui sorge il diritto.				

[10] Il comma 2 dell'articolo 26 del DPR 633/72 così dispone: "*Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di* ***dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente,*** *il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25."*

[11] Il comma 3 dell'articolo 26 così dispone: *"La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7".*

Tolto il caso della nota di accredito per procedure concorsuali (nel qual caso il recupero va a carico dell'Erario e conviene al fornitore insoddisfatto) o di procedure esecutive individuali infruttuose, è appena il caso di osservare, infine, che nel B2B la gestione delle note di variazione può anche essere gestita senza rilevanza ai fini Iva (art. 26 comma 3) nel qual caso il fornitore non recupera l'Iva (che non restituisce al cliente) e il cliente (che non la riceve dal fornitore) non la deve riversare. E' una soluzione tranquilla in piena neutralità per entrambi.

E' destituito di fondamento lo slittamento del pagamento fattura

Infine, come anticipato in premessa e a prescindere dalle interpretazioni che ognuno riterrà personalmente di applicare in merito al momento da cui esercitare la detrazione, vanno rispedite al mittente eventuali pretese di differimento dei termini di pagamento avanzate dai clienti che dovessero lamentare di non aver ricevuto la fattura entro il mese di fornitura. Il cliente avrebbe ragione di tali lamentale solo se avesse già pagato il corrispettivo (Iva compresa) della fornitura, ma in nessun altro caso. Queste alcune considerazioni a sostegno di questa affermazione:

a) innanzitutto va considerato che per espressa previsione dell'articolo 21, comma 4, la fattura delle cessioni documentate da d.d.t. (e invero, dal 2013, purché individuabili attraverso idonea documentazione anche per i servizi) può essere regolarmente emessa entro il 15 del mese successivo al fatto generatore (consegna/spedizione per le cessioni; pagamento per i servizi interni, ecc) ferma restando l'esigibilità dell'imposta nel mese di tale fatto (il 16 del mese, in sostanza, il fornitore deve comunque versare l'imposta); nessuna emissione tardiva è ravvisabile, quindi, per le fatture datate, ad esempio, 28 febbraio che vengono spedite entro il 15 marzo (così come per quelle datate direttamente 15 marzo)[12];

b) se il cliente vive (comprensibilmente, per carità) con angoscia l'idea di detrarre, nel nostro esempio, già per febbraio la fattura datata mercoledì 28/02 ma arrivata il 2 o 3 di marzo (oppure per marzo quella datata sabato 31 marzo ma arrivata il 3 o 4 aprile) è un problema del cliente e non del fornitore che, nei connotati dei citato comma 4, ha comunque rispettato i termini di emissione;

c) la circolare 1/E/2018 non entra assolutamente nella gestione civilistica dei rapporti del pagamento dei corrispettivi che è solo frutto degli accordi fra le parte salvo quei pochi casi (come nell'agroalimentare)[13] in cui è la legge a imporre (a pena di sanzioni) dei vincoli non derogabili al pagamento;

d) chi invoca lo slittamento del pagamento della fattura sostiene diritti che non ha e pertanto potrebbe subire (se il fornitore lo ritenesse opportuno) l'applicazione degli interessi automatici di mora ad un tasso che il D.Lgs 231/2002 (ove non diversamente pattuito) fissa, nelle transazioni commerciali, in misura pari al TUS aumentato di 8 punti elevati a 12, non derogabili, nel caso di cessione di prodotti agricoli ed alimentari;

e) tali paventati diritti sono insostenibili a prescindere dall'interpretazione restrittiva o distensiva sulla formazione del *dies a quo* del diritto alla detrazione giacché:

1. l'Iva è un imposta sul consumo che deve gravare sul consumatore finale ma è a riscossione plurifase (cioè avviene ad ogni passaggio di fatturazione attraverso il meccanismo della rivalsa e detrazione);
2. nelle operazioni onerose il fornitore **deve** esercitare la rivalsa (è un obbligo, non una facoltà, lo prevede l'articolo 18, comma 3, del DPR 633/72);
3. se il cliente è un operatore soggetto passivo l'Iva se la può detrarre (questo è un diritto) secondo le regole previste per la detrazione;
4. il citato obbligo di rivalsa è previsto a tutela del fornitore che è chiamato a versare subito (nei termini previsti) l'Iva all'Erario e non, attenzione, a tutela del cliente che, per autofinanziarsi, vorrebbe necessariamente detrarla ancora prima di averla pagata al fornitore;
5. è anche in questo senso, a presidio cioè delle esigenze erariali, che gli orientamenti euro orientati vietano la detrazione prima del perfezionarsi anche del presupposto formale (il possesso della fattura) altrimenti si correrebbe il rischio di riconoscere la detrazione al cessionario prima che l'operazione sia fatturata e l'Iva sia esigibile e versata all'Erario dal fornitore.

[12] Va da sé che in tale seconda ipotesi (fattura differita datata il 15 del mese successivo) si fa stretta (per non dire improbabile, salvo innovative aperture interpretative ad oggi inesplorate) la possibilità per il cessionario/committente di detrarre l'imposta già nel mese di esigibilità.

[13] Cfr Art. 62 D.L. 1/2012 e successive modifiche.

In termini più semplici, nella sostanza, prima nasce la rivalsa e poi ne consegue il diritto alla detrazione (non il contrario) ferma restando che la detrazione può essere anche immediata (cioè nello stesso mese dell'esigibilità), nel rispetto delle condizioni anche formali retro illustrate.

Il cliente che non ha già pagato la fattura non è ancora rimasto inciso di nulla e quindi non ha alcun titolo per invocare diritti improponibili. I paradigmi non vanno rovesciati e i fornitori, a nostro giudizio, non devono aver alcuna paura di sostenerlo.

Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Flavio Lorenzin
Vice Presidente Confimi Industria – Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'Impresa Privata - con delega alle semplificazioni e ai rapporti con la Pubblica amministrazione

Fac simile eventuale risposta al cessionario/committente

---------- *** ----------

…….. li, ……

Spett.le

Azienda cliente

Oggetto: differimento termini pagamento nostre fatture arrivate nel mese successivo a quello di fornitura

In merito alla vostra comunicazione di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

a) innanzitutto va considerato che per espressa previsione dell'articolo 21, comma 4, in taluni casi l'emissione della fattura è ammessa fino al giorno 15 del mese successivo al fatto generatore dell'imposta (ad esempio la consegna/spedizione dei beni documentati da d.d.t) fermo restando il versamento dell'imposta con riferimento al mese precedente;

b) la circolare 1/E/2018 dell'Agenzia delle entrate non affronta assolutamente la gestione civilistica dei termini di pagamento fra le parti;

c) a prescindere dall'interpretazione restrittiva o distensiva che la vostra azienda intende applicare in merito alla formazione del *dies a quo* (detrazione solo a partire dalla data di arrivo della fattura oppure a partire già dal mese della data fattura) **la vostra richiesta è**, a nostro giudizio, **destituita di qualsiasi fondamento**, anche giuridico, giacché:

1. l'Iva è un imposta sui consumi che deve gravare sul consumatore finale ma è a riscossione plurifase (cioè avviene ad ogni passaggio di fatturazione attraverso il meccanismo della rivalsa e detrazione);
2. nelle operazioni onerose il fornitore **deve** esercitare la rivalsa (è un obbligo, non una facoltà, lo prevede l'articolo 18, comma 3, del DPR 633/72);
3. se il cliente è un operatore soggetto passivo l'Iva se la può detrarre (questo è un diritto) secondo le regole previste per la detrazione;
4. il citato obbligo di rivalsa è previsto a tutela del fornitore che è chiamato a versare subito (nei termini previsti) l'Iva all'Erario e non, attenzione, a tutela del cliente che, per autofinanziarsi, vorrebbe necessariamente detrarla ancora prima di averla pagata al fornitore e quindi senza esserne ancora stato materialmente inciso dal punto di vista finanziario.

Per tali ragioni, nel respingere fermamente i contenuti della Vostra comunicazione, riteniamo utile al contempo significare che **il mancato rispetto dei termini di pagamento pattuit**i nelle transazioni commerciali **determina l'applicazione degli interessi di mora** al tasso che il D.Lgs 231/2002, ove non diversamente pattuito, fissa in misura pari al T.U.S. aumentato di 8 elevati a 12, non derogabili, nel caso di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.

Certi che comprenderete quanto sopra evidenziato, porgiamo cordiali saluti.

---------- *** ----------

Unione europea
Fondo sociale europeo

Regione Emilia-Romagna

ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna

PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI RAVENNA

Operazione Rif. PA 2017-8587/RER approvata con DGR 2156/2017del 20/12/2017 co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Hai un'idea di impresa o di lavoro autonomo e vuoi partire con il piede giusto?

Per te un catalogo di **7** corsi brevi, gratuiti, mirati e collegati tra loro per accompagnarti nel "Fare" la tua impresa.

Vieni a trovarci e a raccontarci la tua idea!

I nostri esperti ti consiglieranno e ti orienteranno verso l'attività formativa più adatta alle tue esigenze.
I corsi si svolgeranno da marzo a dicembre, in varie sedi nel territorio di

1 ORIENTARSI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ ED AL LAVORO AUTONOMO

16 ore

Per chiarirti le idee su cosa vuol dire fare impresa, quali sono le reali opportunità e i passi da compiere.

2 STRUMENTI E TECNICHE PER LA SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA

40 ore

L'ABC del fare impresa, dagli aspetti organizzativi e quelli amministrativi e commerciali, per essere in grado di occuparti dei vari aspetti della tua impresa.

3 IL BUSINESS PLAN PER L'AVVIO D'IMPRESA

32 ore

Per dare forma al tuo progetto d'impresa implementando un business plan, uno strumento utile sia per analizzare la fattibilità, sia per la presentazione dell'idea a possibili finanziatori.

4 STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

16 ore

Per conoscere le cosiddette "tecnologie abilitanti" che oggi "condizionano" e "rivoluzionano" il modo di lavorare di tutte le imprese.

5 LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

16 ore

Le principali tecniche di gestione economico finanziaria di un'attività d'impresa e di lavoro autonomo per una sana gestione aziendale.

6 MARKETING E WEB MARKETING

16 ore

Le principali tecniche di comunicazione e marketing off line e on line per promuovere la tua nuova impresa.

7 SOFT SKILLS PER NUOVI IMPRENDITORI

16 ore

Per migliorare gli aspetti personali, organizzativi e relazionali che contribuiscono al successo di una nuova azienda.

PER INFORMAZIONI

Se vuoi ricevere informazioni contatta direttamente la Segreteria Organizzativa

SVILUPPO PMI SRL
Via Maestri del Lavoro 42/f
48125 Ravenna (RA)

Referente: Tiziana Coppi PIeri - Tel 0544/280280
tcoppipieri@sviluppopmi.com

ECIPAR FORMAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI
ECIPAR FORMAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI - RAVENNA
ial EMILIA ROMAGNA INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
IRECOOP ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE COOPERATIVA EMILIA-ROMAGNA
CESCOT RAVENNA Centro Sviluppo Commercio, Turismo e Servizi
sviluppo pmi

OGGETTO: **ASSUNZIONI INCENTIVATE DI GIOVANI DISOCCUPATI NON INSERITI IN UN PERCORSO DI STUDIO O FORMAZIONE - INDICAZIONI OPERATIVE INPS**

Con l'acclusa circolare n. 48 del 19 marzo scorso – di cui qui sotto segnaliamo gli aspetti ritenuti maggiormente significativi – l'INPS ha illustrato la disciplina del decreto direttoriale ANPAL n. 3/2018 e fornito le corrispondenti indicazioni operative circa l'"*Incentivo Occupazione NEET*" spettante in caso di **assunzione, con contratto a tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione) **o di apprendistato professionalizzante, di giovani disoccupati non iscritti in un percorso di studio o formazione, aderenti al Programma "Garanzia Giovani"** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 3/2018).

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati – non necessariamente "imprenditori" – che assumano giovani senza esservi tenuti in ottemperanza a obblighi di natura legale o contrattuale.

I **giovani** devono, **contestualmente**:
a) avere un'età compresa **tra i 16 e i 29 anni**;
b) essere registrati al *"Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"* (in breve "Programma Garanzia Giovani");
c) in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13, **essere disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione**.

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate, anche a tempo parziale, tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018:
- **a tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione);
- **con contratto di apprendistato professionalizzante**;
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, in caso di:
- trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine: in tal caso, infatti, il giovane non sarebbe in possesso del requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET;
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2017).

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: in caso di successiva assunzione del medesimo lavoratore, effettuata dallo stesso o da altro datore di lavoro, l'INPS non potrà concederlo nuovamente, indipendentemente dal motivo di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità **e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020**. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari, pertanto, a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nei contratti a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30 della legge 92/2012 (ossia la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato).

La fruizione dell'incentivo è subordinata:

- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. 150/2015, in base ai quali:
  - l'incentivo non spetta se, come innanzi indicato, l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, previsto dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà a essere riassunto. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori (art. 31, comma 1, lett. b);
  - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza

degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis"* **o** anche oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'art. 7 del citato decreto direttoriale, di seguito riportate:

1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
   - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
   - il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
   - il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
   - il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100 della legge 205/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018): pertanto, se l'assunzione viene effettuata ai sensi di tale norma, il datore di lavoro potrà, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, il quale sarà "**fruibile per la parte residua**, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL - **nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua**, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro". Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra i due benefici, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale previsto dall'incentivo Occupazione NEET sarà pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge 205/2017), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Ai fini della fruizione dell'incentivo, il datore di lavoro dovrà osservare la seguente procedura:

1) inoltrare all'INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "**NEET**", disponibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del*

Contribuente", sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicandovi: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e (ove prevista) quattordicesima mensilità; la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio; se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e seguenti della legge 205/2017. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Accedi ai servizi", "Altre tipologie di utente", "Aziende, consulenti e professionisti", "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN), "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente";

2) l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
   - consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
   - calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
   - verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
   - informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare;
3) qualora l'istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili; la fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive UniEmens.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 19/03/2018

Circolare n. 48

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3

OGGETTO: **Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Il decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per*

l'assunzione di giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

INDICE

PREMESSA
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo
3. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e importi stanziati
4. Rapporti incentivati
5. Assetto e misura dell'incentivo
5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
6. Condizioni di spettanza dell'incentivo
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
7.1 L'incremento occupazionale netto
8. Coordinamento con altri incentivi
8.1 Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva
15. Istruzioni contabili

PREMESSA

Con il decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, *pubblicato in data 26 gennaio 2018,* l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l'incentivo "Occupazione NEET", disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani"[1].

Intendendo favorire l'occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l'assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all'assunzione non spettano se la stessa è mera attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).

2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, per l'assunzione di giovani aderenti al *"Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"* (in breve "Programma Garanzia Giovani") a condizioneche, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti **NEET** - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

3. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.
Come espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 3/2018, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro (cfr. articolo 12 del decreto direttoriale n. 3/2018).

4. Rapporti incentivati

L'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto direttoriale n. 3/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l'incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l'agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia

per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

5. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall'Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all'assunzione e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio[2].

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[3].

Con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni all'occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[4].

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2020.

5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Il decreto direttoriale n. 3/2018 dell'ANPAL, nel disciplinare, all'articolo 4, le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell'ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

Nell'ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base

all'effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l'importo massimo dell'incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all'articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione.

Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

6. Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione, si ricorda che:

1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a);

2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori;

3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da

quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);

4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);

5) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;

- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

- l'articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra ad un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* – o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si riportano:

1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce, sull'argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

7.1. L'incremento occupazionale netto

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "*l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno*".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "*si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione".*

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell'interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32, del

Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità` ;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età` ;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 150/2015 e ribadito all'articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all'articolo 54-*bis* del d.l. n. 50/2017.

Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti degli aiuti *de minimis* - deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s'intende fruire dell'incentivo.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

8. Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo, come previsto dall'articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

8.1. Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione NEET con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018. Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui al comma 114 della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità "*con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi*". Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche

nazionali degli Stati Membri.

Pertanto, se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:

I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali).
Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, per un ammontare mensile pari a 200 euro.

II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero per l'assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.
Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, esponendo a tale titolo l'importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l'esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).

III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00 euro mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.
Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, nei limiti dell'importo massimo mensile riconoscibile che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l'importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l'esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l'incentivo NEET.

9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione

dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. articolo 10, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "**NEET**", disponibile all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente"*, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Accedi ai servizi", "Altre tipologie di utente", "Aziende, consulenti e professionisti", "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN), "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani" ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo, l'ANPAL, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma "Garanzia giovani" ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell'ANPAL, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l'ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte

della struttura competente o procederà all'autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018 - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:
- il codice fiscale del datore di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

Si ribadisce, inoltre, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare di 671,66 euro mensili; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi, descritta al precedente paragrafo 5.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. articolo 11, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"NEET"** avente il significato di "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")*";
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L491"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "*de minimis"*)";
- con il codice **"L492"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "*de minimis"*)".

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"DION"** avente il significato di "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")"*;
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L493"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 *(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*)";
- con il codice **"L494"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 *(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*)".

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nel limiti dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto *ex* articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda *ex* articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura Iscrizione e variazione azienda), all'atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione **2T** (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di

trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");

- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione **2T** senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

I datori di lavoro autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"IONC"** avente il significato di "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis"*)";
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L495"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 *in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017*(nel rispetto degli aiuti "*de minimis*")";
- con il codice **"L496"** avente il significato di "arretrati gennaio e febbraio 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 *in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017* (nel rispetto degli aiuti "*de minimis*")".

datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"NETC"** avente il significato di "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*";
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L497"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018in cumulo conl'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 *(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*";
- con il codice **"L498"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 *(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*".

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati - sempre nel limiti dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività e che vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto *ex* articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda *ex* articolo 2112 c.c., valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.

13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG

Il datore di lavoro agricolo all'atto, della prenotazione dell'incentivo occupazionale attraverso la procedura *DiResCo,* dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l'aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

Come già esposto al paragrafo 5, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) NT avente il significato di "*Incentivo Occupazione NEET Decreto Direttoriale ANPAL 2 gennaio 2018 n. 3*".

Il codice di autorizzazione NT sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA NT consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO il C.A. NT;
- nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.

Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l’importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.

In vero, qualora il calcolo contributivo come sopra descritto comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione “Y”, il bonus sarà pari a quello calcolato dall’Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione “Y”, quest’ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I° trimestre 2018, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

- ***Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET***

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore "**D**" "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")*";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"E"** *"Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";*
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.
Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

- ***Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018***

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"F"** "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")*";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello

sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis* per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"G"** "*Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.
Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

15. Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dell' incentivo previsto dal decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, *al fine di favorire l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non coinvolti in altre attività formative,* si istituiscono nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive) i seguenti conti suddivisi per tipologia di agevolazione.

Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione distinto tra *"Incentivo Occupazione (nel rispetto degli aiuti de minimis*)" codice tipo incentivo **"NEET"**, e"Incentivo Occupazione in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 *(nel rispetto degli aiuti de minimis*)"codice **"IONC"**,di cuial decreto direttoriale dell'ANPAL n.3/2018, si istituisce il seguente conto:

GAW32165 **-** Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, di cui al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 ess., della legge n. 205/2017 "(*nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis")";* di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018.

Riguardo i datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione NEET *(oltre i limiti in materia di aiuti de minimis),* contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo **"DION"** e dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017*(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")* contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo **"NETC"** di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018si istituisce il seguente conto:

GAW32166 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 *(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"),* di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018.

Al conto GAW32165, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codice "L491" e "L495" per il conguaglio incentivo corrente; "L492" e "L496" per il versamento degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo.

Similmente, al conto GAW32166 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 "VIRTUALE" sono evidenziati con i codici "L493" e "L497" per il conguaglio incentivo corrente; "L494" e "L498" per il versamento degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri, da imputare ai medesimi conti, relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

Gli stessi conti rileveranno l'onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA>.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.
Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

---

[1] Circa l'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 40/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.
[2] Cfr. da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.
[3] In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
[4] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: "*nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate".*

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

OGGETTO: **CONTRATTO INTERMITTENTE – L'ASSENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI COMPORTA LA CONVERSIONE IN UN ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO**

Il ricorso al contratto intermittente è vietato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81/2015 – CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2015).

Con le circolari 18 e 20 del 2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE 15/2012), il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sostenuto che la stipula di un contratto intermittente in violazione della richiamata disposizione comporta la sua **conversione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato**.

Da ultimo, ripercorrendo le pronunce della giurisprudenza (consolidata) di merito e di legittimità, con la circolare 49 del 15 marzo 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito la fondatezza e l'attualità della posizione ministeriale sopra indicata.

Tale conclusione si fonda infatti su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione – sebbene formatosi con riferimento al contratto a tempo determinato –, la quale ha espresso il principio generale secondo cui la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro "atipico" ne comporta la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 del Codice civile, con la sua conseguente conversione nella "forma comune" di contratto di lavoro subordinato.

Ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419, secondo comma del C.c. – che prevede appunto la sostituzione con la normativa legale delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili – non si richiede che queste ultime dispongano espressamente la sostituzione, in quanto la locuzione codicistica ("*sono sostituite di diritto*") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previstone espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.

Sul punto, soccorrono anche le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito – seppur in riferimento alla fattispecie del contratto a tempo parziale – come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto.

Tali considerazioni, per la loro natura e portata generale, valgono evidentemente anche per la fattispecie del contratto intermittente: l'assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell'art. 1419 del C.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma "sanzionatoria" espressa.

La prevalente giurisprudenza di merito, peraltro, ha recepito i principi espressi dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pronunciandosi, nei casi di stipula di contratti di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, per la conversione nella forma comune di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare:

- il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 343 depositata il 19/07/2017, ha sostenuto che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1419 C.c. Ciò in ragione del fatto che le esigenze di protezione di un diritto primario, quale quello alla salute, non possono che portare "alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro atipici, quale quello in esame, stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione, che esige una particolare protezione per i lavoratori";
- il Tribunale di Milano, con sentenze 1806 e 1810 del 19 e 20 giugno 2017, non ha ritenuto, in alcun modo, ostativa alla conversione del rapporto di lavoro la circostanza che tale "sanzione" non sia espressamente prevista dal legislatore; in proposito, infatti, chiarisce che, sebbene sia vero che il legislatore abbia previsto espressamente la conversione del rapporto di lavoro soltanto in caso di superamento della durata massima del contratto, "va tuttavia considerato che l'assenza della valutazione dei rischi forma oggetto di un preciso divieto alla conclusione di contratti di lavoro intermittente. Ne consegue che, in presenza di un rapporto pacificamente di lavoro subordinato e di fronte alla violazione del divieto previsto per legge, la conseguenza non può che essere la sussunzione del rapporto nell'alveo dell'ordinario rapporto di lavoro".

Naturalmente va evidenziato – anche alla luce dell'accertamento oggetto di esame da parte del Tribunale di Ferrara e come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata – che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti retributivo e contributivo dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione: **alla violazione della norma imperativa** di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) **consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato** che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI FEBBRAIO 2018**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **febbraio 2018** pari a **101,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal ***15 febbraio 2018*** al ***14 marzo 2018*** la percentuale di ***rivalutazione*** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,546736%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo marzo 2018 sarà reso noto dall'Istat dopo il 17 aprile p.v.